

Codice DB1016

D.D. 5 febbraio 2013, n. 84

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/09, art. 43 e s.m.i.. "Intervento in perticaia di frassino e ciliegio".
Comune di Zubiena (BI). Proponente: Sig. M. Orlandi. Valutazione di Incidenza rispetto al
SIC IT1110057 "Serra di Ivrea".**

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza all'esecuzione dell'intervento di "Perticaia di frassino e ciliegio", nel Comune di Zubiena (BI), proposto dal sig. M. Orlandi, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- rilascio del 50 per cento della copertura arborea; la scelta degli esemplari da rilasciare dovrà ricadere prioritariamente sulle specie diverse dalla robinia e dal castagno; inoltre dovranno essere scelte in modo da avere il maggior numero di classi presenti per diametro/età. Qualora non siano presenti esemplari a sufficienza di dette specie, è possibile rilasciare matricine di castagno a gruppi;
- rilascio delle specie sporadiche presenti;
- rilascio all'invecchiamento a tempo indefinito di almeno 2 alberi maturi e 2 morti di grandi dimensioni. La scelta di questi alberi non deve essere effettuata tra gli esemplari di robinia e di castagno, né tra le specie incluse nell'allegato E del Regolamento n. 8/r del 20 settembre 2011, bensì tra quelli delle altre specie arboree presenti, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna. Le piante da rilasciare a tempo indefinito dovranno essere marchiate con vernice rossa indelebile, ponendo una lettera B maiuscola alla base e una lettera B maiuscola a 1,30 m di altezza del fusto dal suolo;
- rilascio di almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e di almeno un albero dominante colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa deve essere rilasciata integralmente;
- rilascio di almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- rispetto di nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- tutti gli interventi selvicolturali, compreso l'esbosco, dovranno essere sospesi dal 15 aprile al 15 giugno;
- le operazioni di esbosco non devono avvenire in condizioni di suolo non portante.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari